

**UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI  
BRESCIA**



**A DIFESA DELLA PROFESSIONE**

BENVENUTI



# ASPETTI FISCALI DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE – Cenni introduttivi

**Relatore Dott. Marco Valenti**

Commercialista e Pubblicista in Brescia

UGDCEC Brescia  
Banca Mediolanum  
Giovedì 13 ottobre 2022  
14.45 – 16.45



## **INDICE INTERVENTO**

- **STRUMENTI ANTI-CRISI (BELLICA ED ENERGETICA)**
- **PROGNOSI delle OPERAZIONI STRAORDINARIE**
- **SCELTE STRATEGICHE - ABUSO DEL DIRITTO**

## ASPETTI FISCALI DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE – Cenni introduttivi

Nel tempo si è fatto riferimento alla *straordinarietà* come sinonimo di *eccezionalità dell'operazione rispetto alla gestione ordinaria* ed al profondo impatto che le stesse rivestono sulla struttura aziendale e sugli assetti proprietari. Tali operazioni investono differenti profili (*legali, contabili, fiscali, organizzativi, amministrativi*) e possono essere utilizzate per scopi molteplici. Le principali operazioni straordinarie sono:

1. **Trasformazione** (artt. 2498 – 2500 octies C.C.) art. 170 TUIR
2. **Cessione di azienda/ramo d'azienda** (art 2555-2560 C.C.) art. 86 TUIR
3. **Conferimento di azienda/ramo** (art 2343 e 2465 C.C.) art 176 TUIR
4. **Fusione** (art 2501 – 2505quater C.C.) - TUIR artt. 172, 178 e 179
5. **Scissione** (art 2506 C.C.) TUIR art. 173

# ASPETTI FISCALI DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE – Cenni introduttivi

*NEUTRALITA' FISCALE OP. STRAORDINARIE (1-3-4-5)*

*SUCCESSIONE RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI – PASSIVI*

*EFFETTI SU PATRIMONIO – RISERVE*

*COSTO PARTECIPAZIONE SOCI*

*RIPORTO PERDITE FISCALI / INTERESSI PASSIVI / ACE*

*VITALITA' – SOSTANZA ECONOMICA – VALIDE RAGIONI  
EXTRAFISCALI – LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA –  
FATTORE TEMPO - ... ..*

*Abuso del diritto o elusione tributaria* Art. 10-bis L.  
212/00  
Definizioni e procedura di accertamento

*Dr. Marco Valenti*  
*Caffè finanziario Mediolanum – Unione*  
*Giovani Dottori Commercialisti Brescia*  
*13 ottobre 2022*

## Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 1

1. Configurano abuso del diritto **una o più operazioni prive di sostanza economica** che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano **essenzialmente vantaggi fiscali indebiti**.

Tali operazioni **non sono opponibili alla amministrazione finanziaria**, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

## Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 2

2. Ai fini del comma 1 si considerano:

**a) operazioni prive di sostanza economica:** *i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la*

- *non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e*
- *la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;*

**b) vantaggi fiscali indebiti:** *i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.*

## Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 3

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da:

- **valide ragioni extrafiscali, non marginali**, anche di ordine organizzativo o gestionale,
- che **rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa** ovvero dell'attività professionale del contribuente.

Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 4

**Comma 4** (da art. 41 Costituzione – n.d.r.)

**Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.**

## Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 4 (2)

### **Leveraged buy out - Profili elusivi (Ceppellini/Lugano Sole24Ore 9.3.2016)**

Gli Autori osservano che l'analisi generale delle tematiche sull'abuso del diritto consente di trarre conclusioni importanti dal punto di vista operativo nel caso delle operazioni di leveraged buy out che prevedono, alla fine del processo, la fusione tra le società coinvolte. **L'art. 10-bis co. 4 della L. 212/2000 prevede che resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. La relazione governativa presenta un esempio, sostenendo che non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione.**

Ad avviso degli Autori è **possibile estendere tale disposizione anche al caso di operazioni di acquisizione mediante lo strumento del leveraged buy out.** Infatti, in queste situazioni, persone fisiche costituiscono una società veicolo che procede ad acquisire la società target, per cui la struttura che risulta è quella di persone fisiche che detengono gli asset finali attraverso la presenza di due società, la seconda delle quali interamente posseduta dalla prima

**N.B. Cassazione costante dal 2015 ha sdoganato le operazioni di LBO, anche ai fini della deducibilità degli interessi passivi**

# Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 5 (1) – INTERPELLO (facoltativo)

## **COMMA 5. Versione in vigore dal 1.1.2016 (ex art. 15 D. Lgs. 156/2015)**

*Il contribuente **puo'** proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.*

## **5. Versione previgente (in vigore solo dal 1.10.2015 al 31.12.2015 !)**

*Il contribuente può proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere **se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate,** costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza é presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima*

# Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 5 (2) – INTERPELLO (facoltativo)

## **articolo 11, comma 1, lettera c) L. 212/00 – DIRITTO DI INTERPELLO**

Il contribuente **può** interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta **riguardante fattispecie concrete e personali** relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'[articolo 31-ter](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'[articolo 1](#) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'[articolo 2](#) del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.**

## Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 6

### COMMA 6

**Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti** da fornire entro il termine di sessanta giorni, **in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.**

## Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 7

### COMMA 7

*La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ex art. 60/600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.*

*Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono **non meno di (ulteriori – n.d.r.) 60 giorni**. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.*

Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 8

COMMA 8

*Fermo quanto disposto per i singoli tributi, **l'atto impositivo è**  
**specificamente motivato, a pena di nullità**, in relazione alla:*

- *condotta abusiva,*
- *alle norme o ai principi elusi,*
- *agli indebiti vantaggi fiscali realizzati (o.d.p. su AE)*
- ***nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6 (p. del contraddittorio – n.d.r.)***

Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 9

**COMMA 9 - ripartizione dell'onere della prova**

*L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2.*

*Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.*

Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 10

## **COMMA 10 –RISCOSSIONE PROVVISORIA**

In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, **sono posti in riscossione, ai sensi dell'[articolo 68](#) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'[articolo 19](#), comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**

***N.B. riscossione frazionata avviata solo dopo sentenza di 1° grado – inutile istanza sospensione cautelare in ricorso a CTP-CGT 1° grado***

Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 11

*I **soggetti diversi** (terzi – n.d.r.) da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo **possono chiedere il rimborso** delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, **inoltrando a tal fine, entro 1 anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale**, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.*

## Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 12

### COMMA 12 (natura residuale dell'abuso del diritto)

*In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti (altrimenti – n.d.r.) contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.*

**Nota Bene:** Il sistema tributario comprende già disposizioni speciali, qualificate *in nuce* quali «anti-elusive» (per es. art. 110 TUIR, normativa CFC, transfer pricing, ACE, ecc.) per le quali non vale detta procedura amministrativa > rilievi penali co.13 ? (tranne il TP ? ex D. Lgs. 158/2015 titolo I)

Art. 10-bis L. 212/2000 – comma 13

COMMA 13

***Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.***

***Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.***

**> Applicazione retroattiva del favor rei su tutti i processi pendenti al 1° ottobre 2015 (da Cassazione III sez. Penale 40272/2015 in poi)**

Art. 10-bis L. 212/2000 – Cassazione penale 28237/2016 (1)

**Qualificazione di proventi in dichiarazione diversa da quella indicata nelle scritture contabili – Transfer price Costituzione di società estere - Irrilevanza (Cass. pen. 7.7.2016 n. 28237)**

Ai **responsabili delle società del gruppo Unicredit**, nel quale si era esercitata l'opzione per il consolidato fiscale nazionale, veniva contestata, in concorso con esponenti di altra banca, la fattispecie di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 del DLgs. 74/2000** (nella versione anteriore alla riformulazione del DLgs. 158/2015), dal momento che, **avvalendosi di società appositamente costituite all'estero (in Lussemburgo), si tendeva a modificare la natura fiscale di un'operazione in modo che un finanziamento interbancario in euro risultasse un investimento sotto forma di acquisto di quote di capitale** (così **trasformando interessi attivi su finanziamenti, soggetti per intero ad imposizione fiscale, in dividendi, esclusi dal prelievo fiscale nella misura del 95%**).

## Art. 10-bis L. 212/2000 – Cassazione penale 28237/2016 (2)

**Qualificazione di proventi in dichiarazione diversa da quella indicata nelle scritture contabili – Transfer price Costituzione di società estere - Irrilevanza (Cass. pen. 7.7.2016 n. 28237)**

La Cassazione reputa corretta la decisione del GUP di non luogo a procedere per insussistenza del reato di cui al previgente art. 3 del DLgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) in assenza di falsa rappresentazione contabile. ... omissis ...

Chiusa in tali termini la questione, poi, **i giudici di legittimità ritengono opportuno soffermarsi anche sulla possibilità – non contestata dal P.M., ma comunque emersa nel corso del procedimento – di ravvisare nell'operazione in questione **profili di abuso del diritto/elusione fiscale**. Al riguardo viene evidenziato come, da un punto di vista generale, in esito all'introduzione dell'art. 10-bis comma 13 della L. 212/2000, ad opera del DLgs. 128/2015, **sia stato espressamente escluso che simili condotte possano "dare luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie"**.**

Art. 10-bis L. 212/2000 – Cassazione penale 28237/2016 (3)

Per taluni, peraltro, rimarrebbe tuttavia ***“impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti penali – sempre, naturalmente, che ne sussistano i presupposti – nelle operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive ...***

*Parimenti rimane salva la possibilità di ritenere, nei congrui casi, che ... operazioni qualificate in precedenza dalla giurisprudenza come semplicemente elusive integrino ipotesi di vera e propria evasione”* (in tal senso, Cass. n. 40272/2015 e 35575/2016 «applicazione solo «residuale»))

# Elusione doganale (1)

## **Abuso del diritto/elusione fiscale – Rilevanza penale – Esclusione – Ambito di applicazione - Diritti doganali (Cass. pen. 29.8.2016 n. 35575)**

- L'abuso del diritto – concetto equivalente a quello di elusione fiscale – è **configurabile qualora vi siano l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate e la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito che rappresenti l'effetto essenziale dell'operazione** (art. 10-bis co. 1 e 2 della L. 212/2000).  
**Le operazioni abusive non danno luogo a reati puniti ai sensi delle disposizioni tributarie (art. 10-bis co. 13 della L. 212/2000).**
- **La disciplina sostanziale dell'abuso del diritto è applicabile anche ai diritti doganali (art. 1 co. 4 del DLgs. 128/2015)**

# Elusione doganale (2)

**Abuso del diritto/elusione fiscale – Rilevanza penale – Esclusione – Ambito di applicazione - Diritti doganali (Cass. pen. 29.8.2016 n. 35575)**

**Rimane impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti penali – sempre che ne sussistano i presupposti – in operazioni contrastanti con disposizioni specifiche che perseguano finalità antielusive** (ad esempio, negando deduzioni o benefici fiscali la cui indebita auto-attribuzione da parte del contribuente potrebbe bene integrare taluno dei delitti in dichiarazione).

**L'introduzione della disciplina dell'abuso del diritto ha, per i fatti che risultino riconducibili a tale categoria, gli effetti di una "abolitio criminis", con la conseguenza che essa opera retroattivamente senza condizioni** (art. 10-bis co. 13 della L. 212/2000).

# Norma interpretativa ? (1)

**DLgs. 128/2015 - Retroattività  
(Cass. 9.8.2016 n. 16675)**

Non è elusiva l'operazione (nel caso di specie) di **leveraged buy out**, per la quale:

- ***non esiste una valida alternativa*** e
- ***l'Amministrazione non ha dimostrato l'indebito vantaggio fiscale.***

# Norma interpretativa ? (2)

## **DLgs. 128/2015 - Retroattività – Sussiste (Cass. Trib. 9.8.2016 n. 16675)**

- In particolare:
  - **incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali considerati irragionevoli in una normale logica di mercato (Cass. 10458 del 20.5.2016)**
  - **non è configurabile l'abuso del diritto se non è stato provato dall'ufficio il vantaggio fiscale che sarebbe derivato al contribuente;**
  - **il carattere abusivo di una determinata operazione presuppone l'esistenza di un adeguato strumento giuridico alternativo a quello scelto (per il quale deve essere verificata la fungibilità per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito);**
  - **la norma sull'abuso del diritto è di natura interpretativa e, pertanto, è un riferimento anche per la valutazione di situazioni passate.**

# Norma interpretativa ? (3)

## Retroattività dei decreti delegati attuativi della riforma fiscale (Cass. Trib. 7488 del 15.4.2016)

«Nelle more del giudizio è intervenuto il DLgs. n. [147](#) del 2015, il quale all'[art. 5](#) comma 3 prevede che gli [artt. 58, 68, 85 e 86](#) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR n. [917](#) del 1986 e gli [artt. 5, 5 bis, 6 e 7](#) del DLgs. n. 446 del 1997 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito a fini dell'imposta di registro di cui al DPR n. [131](#) del 1986, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al DLgs. n. [347](#) del 1990.

# Norma interpretativa ? (4)

**Retroattività decreti delegati riforma fiscale (Cass. Trib. 7488 del 15.4.2016)**

**La norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l'intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative.**

***Peraltro, anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente)***

...

# Norma interpretativa ? (5)

**Retroattività decreti delegati riforma fiscale (Cass. Trib. 7488 del 15.4.2016)**

*... tuttavia **testimonia dell'intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa**, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel comma 4 del citato [art. 5](#), laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative) circostanza che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l'intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi.*

# STUDIO C.N.N. 56-2016/T

- **5 VERIFICHE PRELIMINARI**
- **VALIDE RAGIONI EXTRAFISCALI**
- **CONSIGLI SALVAVITA PER LA STESURA DI VERBALI SOCIETARI E ATTI NOTARILI PRODROMICI ALL'OPERAZIONE STRAORDINARIA**

# VERIFICHE PRELIMINARI CNN 56T/2016

1) La prima attività consiste nel **verificare se si realizzi, in astratto, un «vantaggio», determinato dal fatto che ci sono almeno due diversi regimi fiscali** rinvenibili nell'ordinamento rispetto agli effetti della fattispecie oggetto di approfondimento

## VERIFICHE PRELIMINARI CNN 56T/2016 (2)

2) Il secondo step è relativo alla **verifica della ricorrenza di un'ipotesi di evasione**, **ovvero di violazione di specifiche norme tributarie**; solo se la risposta fosse negativa, potrebbe porsi, sempre astrattamente, una problematica di elusione

## VERIFICHE PRELIMINARI CNN 56T/2016 (3)

3) La terza verifica riguarderà la valutazione dei vantaggi fiscali, se siano cioè la conseguenza della “libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge, “tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale” come testualmente prevede il co. 4 dell’art. 10-bis legge 212/2000.

> Non si potrà qualificare l’operazione come abusiva solo perché abbia consentito di realizzare un vantaggio fiscale, laddove l’opzione per la soluzione fiscalmente meno onerosa sia prevista dalla legge.

## VERIFICHE PRELIMINARI CNN 56T/2016 (4)

4) L'ulteriore fase riguarderà il **“rispetto formale delle norme fiscali”** che farà rilevare come fattispecie astrattamente abusiva quella che, pur rispettando tali norme, si ponga **in modo non coerente** con il fondamento giuridico del loro insieme.

## VERIFICHE PRELIMINARI CNN 56T/2016 (5)

5) L'ultima valutazione, prima di approdare alla incidenza delle valide ragioni extrafiscali, riguarda la **verifica «se:**

- *la fattispecie risulti priva di sostanza economica e*
- *realizzi essenzialmente vantaggi fiscali indebiti».*

Il risultato finale potrebbe far rilevare l'operazione come «**potenzialmente elusiva**».

**Per ritenerla opponibile al Fisco, occorrerà allora verificare se sussistano valide ragioni extrafiscali, non marginali,** che ne definiscano la peculiarità così da annullare tale problematica

## Valide ragioni extrafiscali - CNN 56T/2016 (1) – o.d.p. su contribuente

- Il legislatore ha dettato a tal fine solo le linee guida, mediante la previsione che *le ragioni in argomento*
- - *non debbano essere marginali*
- *siano di ordine organizzativo o gestionale*
- *e rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa.*
- È stato lasciato all'interprete il compito di calare tali concetti nelle singole fattispecie concrete.
- L'analisi delle «valide ragioni» peraltro ha una valenza notevole sul piano pratico, anche perché la prova di tali elementi di neutralizzazione grava sul contribuente (art. 10-bis co. 9 – 2° capoverso)

## Valide ragioni extrafiscali - CNN 56T/2016 (2) – o.d.p. su contribuente

- Le ragioni extrafiscali devono innanzitutto essere diverse da quelle fiscali, e per costituire un elemento di neutralizzazione dall'applicazione della norma anti-abusiva, avere alcuni connotati specifici. In particolare:
  - **A) essere di norma “oggettive”** (e, **se di carattere «personale», almeno supportate da prove documentali e/o dichiarazioni di terzi**)
  - **B) essere «effettive» (nel senso di essere «vere» ragioni)**. La simulazione delle valide ragioni esporrebbe comunque al rischio di contestazione dell'abuso del diritto.

## Valide ragioni extrafiscali - CNN 56T/2016 (3-4) – o.d.p. su contribuente

C) **essere “non marginali”**, senza il raggiungimento delle quali, cioè, l’intera operazione non sarebbe stata eseguita.

D) **“rispondere a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa”**.

Dunque:

- **non solo quelle ragioni che producono una redditività immediata** (ma **anche prospettica** – ovvero, pur non producendola da subito, rispondendo appunto a **finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa”** (art. 10-*bis* comma 3)
- **consentiranno in futuro di far continuare l’attività imprenditoriale meglio di come stava procedendo prima** (CASSAZIONE 439/2015)

## Valide ragioni extrafiscali - CNN 56T/2016 (5) – o.d.p. su contribuente (ELENCO)

**A. - Ottimizzazione della gestione.** – per es. **Gestione separata dei rami di azienda.** La prima “valida ragione” potrebbe essere rinvenuta nella migliore riorganizzazione aziendale, finalizzata per es. alla ***gestione separata dei rami di cui si compone l’azienda*** mediante la loro distinta assegnazione ai singoli soci, senza un conguaglio in danaro.

**B.- Dissidi tra i soci.** La seconda ricorrerebbe nella opportunità/ necessità di **rimediare gli insanabili dissidi tra i soci**

**C.- Responsabilità** - L’operazione risulterebbe giustificabile anche in relazione alla diversa assunzione di **profili di responsabilità tra i soci (snc – srl)**

**> ma ATTENZIONE A SOCIETA’ a R.B.A. !!!**

# Valide ragioni extrafiscali - CNN 56T/2016 (7) – o.d.p. su contribuente (ELENCO)

**D.- Nuove acquisizioni.** Evitare la «**confusione patrimoniale**» in vista di nuove acquisizioni relative solo a uno dei rami esercitati.

**E.- Nuove esposizioni debitorie.** *Evitare la concorrenza dei creditori propri di un ramo di azienda rispetto a quelli che intratterranno rapporti commerciali con la stessa società in relazione ad una diversa attività condotta mediante l'esercizio di un altro *distinto ramo d'azienda.**

**F.- Controllo societario.** Necessità di assicurare il controllo di una società al fine della ottimizzazione della gestione.

# Valide ragioni extrafiscali - CNN 56T/2016 (8) – o.d.p. su contribuente (ELENCO)

**G.- Ricambio generazionale.** Necessità di assicurare il ricambio generazionale. In particolare nella **scissione parziale proporzionale** seguita dalla cessione (anche parziale) di quote della scissa e/o della beneficiaria oppure dalla *donazione delle quote a propri familiari*.

**H.- Subentro nella titolarità delle partecipazioni.** Necessità di assicurare il subentro nella titolarità delle partecipazioni e nella successiva gestione della società. Il caso riguarderebbe le operazioni di **scissione e/o trasformazione seguite da cessione delle relative quote**, che ne rappresenterebbe la valida ragione extrafiscale non marginale giustificatrice.

**I.- Attività sociale.** Ragioni connesse al *migliore conseguimento dell'oggetto sociale*

# Esplicitazione delle *Valide ragioni extrafiscali* - CNN 56T/2016 (1)

Il testo del nuovo art. *10-bis non prevede che le valide ragioni debbano essere esplicitate.*

Anzi, in verità **le pone nell'ambito dell'onere della prova**, quindi in una fase successiva, tecnicamente collocabile in sede giudiziale, o al più in sede amministrativa in caso di contestazione dell'abuso del diritto.

➤ **Appare tuttavia preferibile evidenziare, e se possibile documentare, le valide ragioni**

- **non solo direttamente nel corpo degli atti**
- **ma già nelle fasi iniziali delle singole operazioni**

# Esplicitazione delle Valide ragioni extrafiscali - CNN 56T/2016 (2)

Riguardo alle **ipotesi di trasformazione**, nella **relazione di stima che si dovrà allegare ex art 2500 ter cc.** (art. 2343 c.c./2465 cc. nella trasformazione di società di persone) o nella **relazione degli amministratori ex art. 2500-sexies c.c.** (nella trasformazione di società di capitali) che sarà comunque opportuno allegare.

Con riferimento **alla fusione e alla scissione**, nella **relazione dell'organo amministrativo** ex artt 2501-*quinquies* cc e 2506 ter c.c., prevista anche per illustrare e giustificare l'operazione sotto il profilo giuridico ed economico **oppure nei progetti di fusione e/o di scissione, facendo emergere chiaramente e più oggettivamente possibile le "valide ragioni" nonché gli elementi non marginali giustificativi delle stesse.**

# Inopponibilità operazioni abusive al Fisco- CNN 56T/2016 (1)

Il concetto in apparenza è chiaro.

- **Le operazioni che siano state definitivamente dichiarate elusive, non comportando tale accertamento contestazioni di natura civilistica, risulteranno su tale piano valide e efficaci.**
- **Viceversa, non saranno opponibili alla A.F. su quello fiscale, implicando esclusivamente il disconoscimento dei relativi vantaggi e la conseguente richiesta delle maggiori imposte dovute.**

# Inopponibilità operazioni abusive al Fisco- CNN 56T/2016 (2)

- La vicenda si complica se si voglia stabilire in termini generali **quali siano gli effetti dell'accertamento sotto il profilo temporale**, non solo con riferimento a fattispecie connotate sul piano fiscale da un assetto duraturo nel tempo ma anche per quelle a efficacia istantanea. **La problematica non può essere risolta generalizzando la soluzione.**
- Ad esempio in un caso specifico, relativo alle sole imposte dirette, di **trasformazione di società a responsabilità limitata in società semplice agricola**, l'Agenzia delle Entrate (Ris. 84/2013) ha ritenuto che *l'accertamento non si concluda solo con il recupero a tassazione "immediato" ma operi in modo "permanente"*, come se si ripristinasse per la futura applicazione di tali imposte la situazione preesistente.

## CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 6/E DEL 30 MARZO 2016 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MLBO

La Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 ha chiarito il trattamento fiscale delle operazioni di acquisizione con indebitamento (MLBO).

Il citato documento di prassi, **al par. 2.2, chiarisce che le operazioni di LBO/MLBO rispondono a legittime finalità extra-fiscali riconosciute dal Codice Civile e non possono di per sé essere considerate abusive (i.e. elusive).**

*Secondo quanto chiarito dalla Circolare «le operazioni di MLBO vedono nella fusione (anche inversa) il logico epilogo dell'acquisizione con indebitamento, necessario anche a garantire il rientro, per i creditori, dell'esposizione debitoria. Di fatto, la struttura scelta, rispondendo a finalità extra-fiscali, riconosciute dal Codice Civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerata finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali».*

# CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 6/E DEL 30 MARZO 2016 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (2)

## Abuso del diritto

Di più, le operazioni di acquisizione di indebitamento si caratterizzano per l'esistenza di *«una sola causa, che è costituita dall'acquisizione di una impresa o una partecipazione che consenta il controllo di target»*.

Ne consegue che, alla luce delle previsioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212/2000, le operazioni di MLBO di cui trattasi con la tecnica del *debt push-down*: **hanno sostanza economica («la causa») non comportano «indebiti vantaggi fiscali».**

**L' Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, lasciato aperta la possibilità di una valutazione «caso per caso»,** in sede di controllo, in relazione all'eventuale esistenza o meno di elementi o specifici profili di artificiosità dell'operazione concretamente posta in essere (e.g. operazione cd. «circolare» cui partecipano i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la *target*).

## Prassi in tema di abuso del diritto – Cenni

L’Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione 17 ottobre 2016, n. 93/E**, ha chiarito che un’operazione, seppur priva di sostanza economica, non genera abuso del diritto a meno che non realizzi vantaggi fiscali indebiti.

In tale Risoluzione, difatti, l’Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio consenso con riferimento ad un’operazione così prospettata: una **società di persone, invece di procedere alla vendita diretta dei beni aziendali** (gli oneri fiscali, difatti, sarebbero stati troppo elevati e tali da non rendere conveniente l’operazione) **ha comunicato l’intenzione di deliberare la messa in liquidazione dell’attività così da poter usufruire dell’assegnazione agevolata** di cui all’art. 1, commi 115-120, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”).

## segue

Più precisamente, l'operazione sottoposta al vaglio dell'Agenzia delle Entrate è stata così prospettata dall'Istante:

- i)* la società di persone avrebbe **messo in liquidazione** l'attività, **cosicché gli immobili non erano più strumentali per destinazione**;
- ii)* avrebbe proceduto all'assegnazione agevolata dei beni ai soci, affrancando la plusvalenza mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8 per cento;
- iii)* **successivamente, i soci avrebbero ceduto gli immobili ai promittenti acquirenti**, realizzando una plusvalenza imponibile ex art. 67, Tuir, solo sull'eventuale parte di corrispettivo eccedente il valore di assegnazione (trattavasi, difatti, di plusvalenza assai modesta, se non quasi inesistente, considerato che in questa sede il costo dell'immobile coincideva con il valore di assegnazione, appena tassato dalla società con un'aliquota ben inferiore a quelle progressive vigenti per l'Irpef).

segue

Dall'analisi della fattispecie *de qua*, è **innegabile come l'operazione rappresentata sia stata predisposta per un solo ed unico fine, ossia ottenere un vantaggio fiscale.**

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate prende una posizione di sicuro innovativa, laddove viene sostenuto che un'operazione, seppur priva di sostanza economica, non genera abuso del diritto a meno che non realizzi vantaggi fiscali indebiti. Per tale ragione, ***l'eventuale cessione degli immobili "effettuata dai soci in un momento successivo all'avvenuta assegnazione ex L. 208/15 è una facoltà che il Legislatore non ha inteso vietare, con la conseguenza che, ad avviso della scrivente, il legittimo risparmio di imposta che deriva dall'operazione non è sindacabile ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000"***.

segue

## La **Risoluzione ADE del 3 novembre 2016, n. 101/E**

La posizione interpretativa assunta dall'Agazia delle Entrate nella  
Risoluzione

n. 93/E del 2016 non rappresenta un *unicum*, ma ha trovato esplicita conferma nella recentissima Risoluzione 3 novembre 2016, n. 101/E.

Anche tale documento di prassi rappresenta la risposta dell'Agazia delle Entrate alla prospettazione, da parte di una società, di un'operazione volta al mero fine di perseguire un vantaggio fiscale.

La fattispecie può essere così brevemente descritta: una società, costituita in forma di s.r.l. nel 1981 e trasformata in **s.a.s. nel 1987**, ha successivamente cessato la propria attività produttiva, concedendo i propri beni immobili a terzi in forza di contratti di locazione e comodato. **La società intenderebbe utilizzare la norma agevolativa prevista dalla l. n. 208 del 2015** per attuare la **trasformazione in società semplice, procedendo, nel dettaglio, ad una scissione e ad una conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice**, attribuendo alla società scissa le sole partecipazioni finanziarie, oltre ai crediti, ai debiti e al fondo svalutazione crediti.

segue

Ebbene, anche in tal caso, come nell'ipotesi prospettata nella Risoluzione n. 93/E del 2016, l'Agenzia delle Entrate non ravvisa gli estremi dell'abusività dell'operazione, in quanto **il regime agevolativo “è diretto ad offrire l'opportunità di estromettere dal regime d'impresa, a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste, quegli immobili per i quali allo stato attuale non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli”**.

Per tale ragione, sottolinea l'Agenzia delle Entrate, *“risulta di tutta evidenza che l'operazione che la società Alfa rappresenta in questa sede (...) è del tutto in linea con le intenzioni che il Legislatore vuole perseguire e quindi non è in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento”*.

segue

L'Agenzia Entrate ha chiarito la propria posizione su alcuni elementi chiave dell'art. 10-bis precisando che al fine di considerare un'operazione come abusiva, [l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di 3 presupposti costitutivi:](#)

1. la **realizzazione di un vantaggio fiscale indebito**, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
2. ***l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti e contratti anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali"***;
3. **l'essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale.**

segue

> La stessa Agenzia delle Entrate afferma che:

**“L’assenza di uno dei tre presupposti  
costitutivi dell’abuso determina un giudizio di  
assenza di abusività”.**

## Risoluzione Agenzia Entrate 25.7.2017 n. 97

### **Scissione di società esercente attività socio-sanitaria (ramo azienda immobiliare, finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa da parte dei soci anche persone fisiche)**

Alla società beneficiaria - che avrà la medesima compagine sociale della società scindenda, nelle stesse proporzioni - sarà assegnato il compendio immobiliare di proprietà di quest'ultima. Alla scissione, farà seguito la cessione delle partecipazioni detenute nella scindenda, da parte dei relativi soci, alla società Y S.p.A..

La descritta operazione trae origine dall'offerta che i soci dell'istante hanno ricevuto dalla Y S.p.A. la quale ha formulato loro l'interesse: - all'acquisizione delle partecipazioni azionarie detenute nella medesima società istante, **con l'espressa esclusione del compendio immobiliare**; - alla stipula del contratto di locazione degli immobili, ad oggi in uso dell'istante, per la durata di sei anni, prorogabili di altri sei. In esito alla **richiesta di documentazione integrativa formulata dallo scrivente Ufficio**, è stato, tra l'altro, precisato che **i soci-persone fisiche della società scindenda intendono rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni detenute, versando l'imposta sostitutiva dell'8 per cento**, in guisa tale che dalla cessione delle partecipazioni medesime, **successiva alla scissione, non si origineranno, per i suddetti soci, plusvalenze imponibili.**

## Risoluzione Agenzia Entrate 25.7.2017 n. 97 (2)

**Scissione di società esercente attività socio-sanitaria (ramo azienda immobiliare , finalizzata alla cessione di partecipazioni nella società scissa da parte dei soci anche persone fisiche) - Deotto/Brusaterra – Sole 24Ore del 9.4.2018**

*Altrettanto significativa è la risoluzione 97/E/2017, in tema di scissione parziale proporzionale e successivo trasferimento (previo affrancamento agevolato) delle azioni della società scissa, **in cui l’Agenzia ha ribadito che, se il sistema fiscale offre più percorsi giuridici, il contribuente può scegliere quello fiscalmente meno oneroso.** In sostanza, gli stessi documenti delle Entrate implicano che se il contribuente, attraverso operazioni legittime, si pone nelle condizioni di fruire di un vantaggio fiscale previsto dalla legge, si configura ipotesi di legittimo risparmio d’imposta.*

## RISOLUZIONE N. 98/E DEL 2017 (1)

### **Scissione finalizzata all'assegnazione di beni ai soci (1/2)**

1. Taluni soci della società Y – il cui patrimonio è esclusivamente costituito da un compendio immobiliare – intendono beneficiare dell'assegnazione agevolata dei beni ex art. 1, co. 115 e ss., della L. 208/2015.
2. La società Y dispone una scissione parziale non proporzionale in favore di una neocostituita al fine di **assegnare alla società beneficiaria il compendio patrimoniale di pertinenza dei soci dissenzienti all'assegnazione.**
3. La società scissa assegna la propria consistenza patrimoniale residua ai propri soci superstiti e contestualmente viene posta in liquidazione.
4. La **società beneficiaria continua nella sua attività di gestione immobili.**
5. **L'operazione non è abusiva.** Non è aggirata la ratio della disposizione sull'assegnazione dei beni ai soci; tale agevolazione ammette la possibilità di assegnare i beni anche solo ad alcuni soci, anziché alla loro totalità.
6. **L'operazione non è abusiva nella misura in cui i soci della società beneficiaria del compendio immobiliare non intendono cedere le partecipazioni ottenute a seguito della scissione (come già desumibile dalla risoluzione 97/E).**

## RISOLUZIONE N. 98/E DEL 2017 (2)

### **Scissione finalizzata all'assegnazione di beni ai soci (2/2) - abusiva**

La risoluzione 98/E del 2017 risulta per alcuni versi contraddittoria rispetto ai chiarimenti resi nella risoluzione 97/E del giorno precedente:

□ risulterebbe contraddittorio con quanto chiarito nella 97/E l'inciso che riterrebbe elusiva

«l'operazione di scissione... qualora... la stessa rappresentasse solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società "contenitore" (di immobili, di azienda, ecc.) e alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, con l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (i.e., gli immobili, ecc.) ai beni di secondo grado (i.e., titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain)».

**Tale inciso, con riferimento alla scissione che ha a oggetto un ramo di azienda, deve considerarsi non attuale in quanto ricollegato, con ogni evidenza, alla precedente impostazione dell'Amministrazione finanziaria;**

□ risulterebbe, allo stesso modo, non attuale l'inciso nel quale si paventa l'abusività della scissione di un patrimonio non costituente azienda.

**Al riguardo, infatti, la risoluzione 97/E limita l'abusività all'eventuale cessione delle partecipazioni della società destinataria di tali beni, e non alla scissione in sé.**

## RISOLUZIONE N. 99/E DEL 2017

### Conferimento d'azienda finalizzato all'assegnazione dei beni ai soci (1/2)

1. La società Z risulta proprietaria di un immobile strumentale e di un'azienda che svolge attività commerciale.

2. La società Z conferisce in regime di neutralità la propria azienda ad una società conferitaria di nuova costituzione.

3. La società conferente concede, poi, in locazione l'immobile alla società conferitaria.

5. In tal modo l'immobile – precedentemente strumentale per destinazione per la società Z – può fruire del regime di assegnazione agevolata ai soci essendo venuto meno il nesso di strumentalità con l'attività dell'impresa, in quanto quest'ultimo risulta locato alla conferitaria.

6. Infine, la Società Z assegna l'immobile ai soci fruendo del regime di assegnazione agevolata di cui art. 1, co. 115 e ss., della L. 208/2015.

La società Z viene posta in liquidazione al fine di assegnare ai propri soci anche la partecipazione da essa detenuta nella società conferitaria.

7. **L'operazione risulta abusiva. Il vantaggio fiscale è indebito e l'operazione appare contestualmente priva di sostanza economica. Inoltre, il vantaggio fiscale risulta di carattere essenziale.**

## RISOLUZIONE N. 99/E DEL 2017 (2)

### Conferimento d'azienda finalizzato all'assegnazione dei beni ai soci (2/2)

Il vantaggio fiscale è indebito poiché «**la modifica della destinazione dell'immobile non è nella sostanza avvenuta, in quanto il bene è utilizzato dalla società conferitaria che svolgerebbe la medesima attività della conferente**, nonché sarebbe composta dai medesimi soci e avrebbe la medesima forma giuridica...».

In sostanza, **la natura indebita del vantaggio sarebbe ravvisabile nell'eliminazione del nesso di strumentalità dell'immobile mediante la semplice interposizione di un soggetto** la cui finalità è semplicemente quella di dissociare la proprietà del bene dal suo utilizzo.

l'operazione mancherebbe anche di sostanza economica posto che è **circolare**, ossia preordinata al raggiungimento di un risultato post operazione esattamente simile a quello esistente ante operazione.

Da ultimo, il vantaggio fiscale risulterebbe essenziale in quanto non si ravvisano, nell'operazione, interessi economici diversi rispetto all'ottenimento di tale vantaggio.

## INTERPELLO—ACE—CAPITALIZZAZIONE NOVEMBRE 2017 (ok)

### **Acquisto di partecipazioni da soggetti esterni al gruppo: l'effettiva**

#### **capitalizzazione legittima l'ACE**

In una risposta ad un'istanza di interpello l'Agenzia delle Entrate ha analizzato, sotto il profilo della disciplina antiabuso, **l'operazione di acquisizione di una**

**società target ITA da parte di un gruppo acquirente estero, realizzata**

**attraverso la costituzione e capitalizzazione di una società veicolo**

**italiana che poi utilizza le somme ricevute in conferimento per il**

**pagamento del prezzo ai soci della target** . L'operazione veicolata attraverso la Newco crea una base *ACE*, che non emergerebbe in caso di acquisto diretto

della target da parte di un acquirente estero (o, più in generale, da parte di un

soggetto non *ACE*). Secondo l'Agenzia, **l'operazione così strutturata non**

**può essere sindacata sotto il profilo dell'*abuso* del diritto.**

**Sanzioni amministrative per dichiarazione infedele «abusiva» – retroattività anche per il passato (Cassazione 21.3.2018 n. 7038)**

**In caso di abuso del diritto, anche per le fattispecie antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 10-bis della L. 212/2000 (che espressamente affronta l'argomento in senso sfavorevole al contribuente), sono irrogabili le sanzioni da dichiarazione infedele (Cass. 21.3.2018 n. 7038).**

Tale conclusione, sebbene espressione di un orientamento consolidato, difficilmente può essere condivisa, siccome nei fenomeni abusivi la condotta del contribuente non viola nessuna norma presente nel sistema.

Ciò vale, a maggior ragione, in assenza di una norma espressa, come nel contesto antecedente all'art. 10-bis della L. 212/2000.

Risoluzione ADE del 17 maggio 2018, n. 40/E

***Ai fini dell'adesione al consolidato fiscale nazionale ex art. 117 del TUIR, una holding neo-costituita può consolidare immediatamente i soli risultati fiscali prodotti dalla controllata neo-acquisita ai sensi dell'art. 117 del TUIR.*** Viene affermato anche la ***non elusività di tale comportamento sostenendo che le operazioni propedeutiche all'ottenimento di agevolazioni o di norme di sistema che possono produrre vantaggi per il contribuente non sono da considerare, in linea generale, elusive.***

L'assenza di un vantaggio fiscale indebito è di per sé sufficiente ad escludere che la riorganizzazione possa essere inquadrata come una forma di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000.

***Anche la modifica della durata dell'esercizio sociale da parte della neoacquisita controllata rientra semplicemente fra gli atti che è legittimo porre in essere per fruire di un regime fiscale e dei conseguenti vantaggi tributari.***

Risoluzione ADE ...../ INTERPELLO N. ....

**..... UN'INTERPELLO AL GIORNO  
TOGLIE IL MEDICO DI TORNO ...**

## INTERPELLO 503 DEL 12 OTTOBRE 2022

### *La combinazione di*

- 1. conferimento di ramo d'azienda in newco**, seguito dalla
  - 2. cessione totalitaria delle quote della conferitaria a un'altra società** che, poi,
  - 3. si fonde con la conferitaria medesima**,
- comporta il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (consistente nella corresponsione di tre imposte di registro fisse in luogo dell'imposizione proporzionale prevista per la cessione d'azienda), ma, **nel caso di specie**, l'operazione non appare priva di sostanza economica, non configurandosi, quindi, tutte le condizioni dell'abuso del diritto (art. 10-bis della L. 212/2000), ai fini delle imposte indirette.

## INTERPELLO 503 DEL 12 OTTOBRE 2022

*L'interpello aveva a oggetto una **complessa operazione di riorganizzazione aziendale**, da realizzarsi all'interno del gruppo Alfa, che, a causa del recente ingresso di un nuovo socio di riferimento (Gruppo Beta) intende porre in essere la*

- “razionalizzazione del modello di business” e*
- una “profonda semplificazione della struttura societaria”,*
- allo scopo di ottenere, tra il resto, anche la “riduzione dei costi amministrativi e di governance*

*A grandi linee, l'operazione da realizzare consiste nella:*

*a) **scissione parziale di una delle società del gruppo (Alfa 1), con “assegnazione a Alfa, in qualità di beneficiaria, della partecipazione totalitaria detenuta” in Alfa 5)***

*e*

*b) **nella realizzazione di tre diverse operazioni di fusione (Alfa 5 in Alfa; Alfa 2 in Alfa; Alfa 3 in Alfa)***

## INTERPELLO 503 DEL 12 OTTOBRE 2022

***L'interpello conteneva due diverse richieste:***

- ***un interpello c.d. disapplicativo, ex art. 11 comma 2 della L. 212/2000, in relazione al riporto delle posizioni soggettive passive di cui è titolare l'incorporata Alfa 2 nell'ambito delle operazioni da realizzare “al fine di ottenere la disapplicazione delle limitazioni previste dagli artt. 172, comma 7, e 173, comma 10” del TUIR;***
- ***un interpello c.d. antiabuso (art. 10-bis della L. 212/2000 co. 5) avente a oggetto, da un lato, la scissione parziale proporzionale di Alfa 1 a favore di Alfa con riferimento a eventuali profili abusivi limitatamente all'ambito delle imposte dirette e, dall'altro, la  fusione per incorporazione della controllata Alfa 3, con riferimento a eventuali profili abusivi limitatamente all'imposta di registro.***

## INTERPELLO 503 DEL 12 OTTOBRE 2022

L'Amministrazione finanziaria, nel rispondere, rileva, in primo luogo, che, come già affermato nelle risposte nn. 13/2019 e 138/2019, **di per sé, l'operazione di “cessione indiretta d'azienda”, realizzata mediante cessione totalitaria delle quote ricevute a seguito di conferimento d'azienda, non configura un indebito vantaggio fiscale,**

**a meno che non sia seguita dalla fusione tra acquirente delle quote e società conferitaria dell'azienda,**

in quanto in tale ipotesi risulta evidente “la volontà di acquisire direttamente un'azienda, risultando il percorso tortuoso posto in essere”.

## INTERPELLO 503 DEL 12 OTTOBRE 2022

a) Confermando questa impostazione, l'Agenzia Entrate afferma, dunque, che il conferimento di ramo d'azienda, seguito dalla cessione totalitaria delle quote, **determina un indebito vantaggio fiscale** (consistente nella corresponsione di tre imposte di registro fisse in luogo di quelle, proporzionali, previste per la cessione d'azienda) **se seguita dalla fusione tra cessionaria delle quote e conferitaria.**

b) **Tuttavia, ciò non è sufficiente ex se a integrare l'abuso del diritto, in quanto sarebbe necessario anche il requisito della assenza di sostanza economica** che, nel caso di specie, manca, portando l'Agenzia a concludere negativamente la propria “analisi anti-abuso”.

c) Infatti, secondo l'Amministrazione, l'operazione, nel caso di specie, non può considerarsi abusiva ex art. 10-bis della L. 212/2000, **in quanto non appare priva di sostanza economica, posto che:**

- **l'operazione di fusione avviene dopo più di 4 anni dalle precedenti operazioni di conferimento e cessione quote e**
- **durante tale intervallo di tempo è mutata la strategia aziendale del gruppo,** essendo cambiato l'azionista di riferimento del Gruppo Alfa (che era Gamma al tempo del "conferimento seguito da cessione quote" ed è, oggi, Beta).
- Inoltre, **l'operazione di fusione si colloca in un più ampio contesto di riorganizzazione del Gruppo Alfa, perseguita da Beta**, "avente il duplice obiettivo di ridurre i costi amministrativi e di governance e di ottenere una semplificazione societaria" (5 società diventano 2)

# Grazie per l'attenzione

Dr. Marco Valenti

*Studio Valenti – Consulenza specializzata per professionisti*

*Accertamento e contenzioso tributario e societario*

*Contrada Soncin Rotto n. 1/B - 25122 Brescia*

*Tel. 030 7282081 - [marco.valenti@studiomarcovalenti.it](mailto:marco.valenti@studiomarcovalenti.it)*

# *LA BANCA D’AFFARI DI MEDIOLANUM AL SERVIZIO DEGLI IMPRENDITORI*

*13 Ottobre 2022*



*Marco Gabbiani – Senior Manager  
Responsabile Origination & Sales Network Relations*

*Materiale ad uso esclusivo dei collaboratori di Banca Mediolanum*



---

***Perché parlare oggi di finanza straordinaria?***

***Ci sono almeno 4 buoni motivi...***

# 1: LA «TEMPESTA PERFETTA»

---

## PANDEMIA

Governo dei dati in tempo reale

Organizzazione manageriale

Livello di digitalizzazione

Solidità finanziaria

## CRISI GEO POLITICA

Costo delle materie prime

Costo dell'energia


Approvvigionamento

Ridefinizione della supply chain

Rischio di «selezione naturale» in ogni settore  
per aziende NON STRUTTURATE o TROPPO PICCOLE

## 2: IL PROBLEMA ITALIANO DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

### Età media imprenditori e CDA leaders nelle PMI Europee




### Flussi dinamici negli ultimi 10 anni:

Imprenditori >50s da 54.8% a 66.4% (1.7 m a 1.9 m) **+200k**

Imprenditori tra i 30 e i 49 anni **- 400k**


### Sopravvivenza



Fonti: Eurostat, Portale giuridico Italiano, Osservatorio Bocconi

### 3: CRESCENTE PRESSIONE SULLE BANCHE TRADIZIONALI

Andamento crediti erogati al corporate italiano  
2010-2021



Modello di business della Banca  
tradizionale sotto pressione

Stock di NPLs ancora troppo alti (122 €mld)

Correlazione con lo spread trend (BTP in stato patrimoniale, rischi politici)

Requisiti Basilea più rigidi


Macro fattori (tassi d'interesse, fine del QE, "turbofinance")

Modello bancario sotto attacco (blockchain, digitale, nuovi players)

Fonte: Unimpresa

Materiale ad uso esclusivo dei collaboratori di Banca Mediolanum

# 4: LA GRANDE LIQUIDITÀ DISPONIBILE NEL MERCATO



Fonti: Milano Finanza, Deutsche Bank, Politecnico, Magstat, KPMG, PWC, AIFI


# LA PANDEMIA HA FATTO SELEZIONE SOPRATTUTTO TRA LE AZIENDE CON TEMI «IRRISOLTI»



Fonti: Deloitte, Sole24h

# IL NUOVO MODELLO: PMI COME ECOSISTEMA IN «ARCHITETTURA APERTA»

- 1 Piattaforme integrate per le esigenze della clientela
- 2 Partnership nella catena del valore / supply chain
- 3 Interconnettività gestionale
- 4 Migliore gestione circolante
- 5 Minor complessità dei processi
- 6 Ripensare all'impronta del go to market?
- 7 Sostenibilità a 360° e «credibile»



La finanza straordinaria è uno strumento per accelerare il processo di apertura e cambiamento dell'azienda

Fonte: McKinsey

Materiale ad uso esclusivo dei collaboratori di Banca Mediolanum

# LA COMPLESSITÀ COME STIMOLO AL CAMBIAMENTO

---

## Guerra in Ukraina

- ❑ Russia e Ukraina esportavano il 40% di ghisa e l'Ukraina era il principale produttore / esportatore mondiale di argilla bianca per i «piastrellai»
- ❑ *“Stiamo lavorando con varie università per trovare materiali alternativi all'Argilla Bianca e diversificare le forniture di materie prime”*

## Logistica e catene globali / Supply Chain

- ❑ A fine aprile davanti al porto di Shanghai c'erano ca. 500 Cargo bloccati ed altri 250 in arrivo
- ❑ *“Le collezioni della stagione le produrremo un UE e nel Mediterraneo, lasciando al Far East solo le «stagioni» future dando così il tempo alla catena logistica di assestarsi e di consegnarci in tempo la merce”*

## Capacità / difficoltà previsionale

- ❑ In questa fase di incertezza e continui shock esogeni, è sempre più difficile fare previsioni affidabili
- ❑ *“Stiamo creando una piattaforma per «mettere in rete» sia le strutture interne che gli stakeholder, così da avere un continuo scambio di dati”*

## Crescita dimensionale

- ❑ In un mondo sempre più globalizzato e con player sempre più grandi, il principio che «piccolo è bello» ha fatto il suo tempo
- ❑ *Nel mondo della moda, sono stati costituiti in Italia 11 poli di aggregazione di aziende terziste, tra accessori e façonisti*

# INVESTITORI PRIVATI DI CAPITALE AZIONARIO

---

## FONDI DI PRIVATE EQUITY

Fondi privati  
"tradizionali" gestiti da  
team di manager

## "FAMILY OFFICE"

Holding familiari

## "CLUB DEAL"

Gruppi di imprenditori



### VANTAGGI

**CRISTALLIZZA VALORE**

**CERTEZZA DI RISORSE**

**NEGOZIAZIONE BILATERALE**

**ANCHE QUOTA DI MINORANZA**

**PROPEDEUTICO A QUOTAZIONE**



### SVANTAGGI

**SOCIO INVASIVO**

**EXIT PREDEFINITA**

**ORIZZONTE DI INVESTIMENTO**

**CONTRIBUTO INDUSTRIALE?**

# MANDATO SELL-SIDE - MAGGIORANZA

## Dettagli dell'operazione

Investitore	Gradiente SGR
Data operazione	20/10/2021
% di acquisizione	70%
Struttura dell'operazione	vendita + earn out sui dati FY 2021

- **Gradiente SGR è entrato nel capitale azionario di C&G con una quota di maggioranza pari al 70% del capitale.**
- Il Fondo intende creare un polo di aziende di eccellenza complementari tra loro attive nel settore della nutraceutica e cosmetica. Il progetto mira a consolidare il posizionamento dell'azienda a livello nazionale, sia attraverso lo sviluppo organico, sia cogliendo opportunità di creazione di valore legate ad acquisizioni funzionali ad ampliare la copertura distributiva, a integrare l'offerta di prodotti e a consolidare il posizionamento competitivo attraverso l'integrazione verticale.

## Attori coinvolti nell'operazione

- **Banca Mediolanum, tramite la Direzione Investment Banking, ha agito come Financial Advisor. C&G è stata assistita dallo studio Chiomenti per la parte legale.**
- Gradiente SGR è stato assistito da KPMG per la due diligence finanziaria, dallo studio SAT per la legale e fiscale, da GEA per la due diligence business.

## Overview della Società



Padova




[www.cabassi-giurati.it](http://www.cabassi-giurati.it)



Dati 2020:

- Fatturato 27,1 mln
- EBITDA 4,4 mln
- Utile netto 3 mln

- C&G S.p.A. (rinominata Giurati Group S.r.l.) è un'azienda familiare che opera nel settore nutraceutico e della cosmetica funzionale distribuendo prodotti sia a **marchio proprio**, tra cui i noti brand Spirulina e Nutriva, sia a **marchio di terzi**.
- La Società ha ampliato il portafoglio dei brand distribuiti entrando nel mondo dei **prodotti per l'infanzia** come unico distributore in Italia del marchio MAM nel canale farmacia e parafarmacia.
- La Società ha una rete di circa 70 agenti oltre a specialisti/informatori medici in grado di servire in modo capillare il territorio nazionale.



# LA QUOTAZIONE

---



## VANTAGGI

**Prestigio e visibilità**

**Valorizzazione**

**Liquidità per gli azionisti**

**Passaggio generazionale**

**Attrae talenti**

**Socio "silenzioso"**



## SVANTAGGI

**Adeguamento strutture aziendali**

**Costi di quotazione**

**Reportistica e comunicazione al mercato**

**Volatilità dei prezzi**

# IL CASE STUDY LABOMAR

## Dettagli dell'operazione

Emittente	Labomar S.p.A.
Raccolta complessiva/AUCAP	€ 30 / 26 mln
Flottante	17,9%
Market Cap	€ 110,9 mln
Prezzo di collocamento	€ 6

- La quotazione di Labomar S.p.A. è stata **una delle operazioni di maggior successo nella storia del mercato AIM Italia** dove, a fronte di un'offerta di € 30 mln, è pervenuta **domanda per oltre € 120 mln**.
- Labomar intende utilizzare i proventi della quotazione per consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale e per espandersi a livello internazionale, anche attraverso la crescita per linee esterne.

**Equity Story: crescita | redditività | settore resiliente | ampia base clienti | focus su R&D.**


## Ruolo di Banca Mediolanum

- Banca Mediolanum, tramite la Direzione Investment Banking, ha agito come **Financial Advisor e NOMAD dell'Emittente**.



## Overview della Società

- Labomar S.p.A., fondata nel 1998 in provincia di Treviso da Walter Bertin, opera in qualità di **CDMO «Contract Development and Manufacturing Organization»**, ovvero sviluppa e produce per conto terzi integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti ai fini speciali e cosmetici funzionali.
- Il portafoglio clienti di Labomar è costituito dalle più importanti multinazionali farmaceutiche mondiali.
- Labomar pone grande enfasi sulla R&D e vanta un rilevante patrimonio di proprietà intellettuale.
- Nel 2019 Labomar è entrata nel mercato Nord Americano acquisendo ImportFab Inc., società che realizza prodotti per il mercato farmaceutico e della cosmetica funzionale.



# INVESTITORI PRIVATI DI DEBITO

---

MINI BOND	POC	DEBITI "IBRIDI" STRUTTURATI
Bullet 5-7 anni (5 - 15 m)	Bullet ma con clausola di conversione (5 m a salire)	Bullet con cedole cash + PIK e kicker di equity (20 - 40 m)



## VANTAGGI

**ALLUNGA LA SCADENZA**

**NEGOZIAZIONE BILATERALE**

**PROCEDURA SNELLA**

**PROPEDEUTICO A QUOTAZIONE**

**TERMINI "SU MISURA"**



## SVANTAGGI

**COSTO PIU' ELEVATO**

**POTENZIALE DILUIZIONE  
(POC/IBRIDO)**

**COVENANT / TRIGGER /  
DIRITTI SPECIALI SU BENI  
STRUMENTALI**

# EMISSIONE BOND

## Dettagli dell'operazione

Emittente	Cartiera di Ferrara S.p.A.
Importo	€ 6.000.000
Tasso	6 %
Durata	2019 - 2025
Garanzia	MCC
Sottoscrittore	Anthilia Capital Partners SGR

- L'emissione obbligazionaria finanzia gli investimenti a supporto della strategia di sviluppo produttivo della Società.
- L'emissione del prestito obbligazionario consentirà alla Società di agire parallelamente su due fronti: quello industriale, investendo nel potenziamento della capacità produttiva e quello commerciale, rafforzando l'organizzazione manageriale a supporto dell'export.

## Attori coinvolti nell'operazione

- Banca Mediolanum, tramite la Direzione Investment Banking, ha agito come Financial Advisor dell'operazione.
- L'assistenza legale nell'ambito dell'operazione è stata curata dallo studio legale Orrick.

## Overview della Società




- Cartiera di Ferrara S.p.A. - già ex cartiera del gruppo Burgo e rilevata nel 1985 dall'Ing. Giulio Spinoglio, attuale Presidente e Amministratore Delegato e azionista di riferimento - è **leader a livello internazionale nella produzione di cartone di qualità**.
- Il prodotto viene impiegato prevalentemente nella **realizzazione di tubi** a uso industriale ma anche nel settore alimentare e dell'editoria.
- La Società si rivolge strategicamente ad aziende di grandi dimensioni (produttori di tubi e/o utilizzatori abituali del cartone per grandi stock), concentrando tutta la produzione all'interno di un unico stabilimento di 80.000 mq.
- Cartiera di Ferrara a partire dal 2011 ha investito in fonti energetiche alternative attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico e di un motore endotermico con una considerevole riduzione dei consumi energetici.
- Nel 2018 la Società ha conseguito un valore della produzione pari a circa 38 milioni di euro e una quota di export dell'80% per il prodotto cartone.

# MEDIOLANUM INVESTMENT BANKING - ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

FABBISOGNO	TIPO DI OPERAZIONE	RUOLO
1 EQUITY	Quotazione su EGM o altri mercati regolamentati (STAR, MTA,..)	ADVISOR / E.G.A.
2 M&A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acquisizioni e Cessioni</li><li>• Fusioni e Joint Venture</li></ul>	ADVISOR
3 DEBITO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mini Bond o altri strumenti</li><li>• Extra MOT o Privato</li></ul>	ADVISOR

A fianco del cliente in tutte le fasi del processo, dall'analisi dell'esigenza fino al completamento dell'operazione

# OPERATIVITÀ TRASVERSALE SUI DIVERSI PRODOTTI




Fondamentale poter supportare l'imprenditore a 360° con un approccio neutrale e privo di conflitti di interesse

# UNICITÀ DEL MODELLO

Presenza capillare



Relazione a 360°



---

Quando tutto sembra  
andare male, ricorda  
che gli aerei decollano  
contro vento, non con  
il vento a favore.

(Henry Ford)



---

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Marco Gabbiani**

*Senior Manager*

*Head of Origination & Sales Network Relations*

Direzione Investment Banking

Mob. + 39 335 7611218

Mailto [marco.gabbiani@mediolanum.it](mailto:marco.gabbiani@mediolanum.it)

# Disclaimer

*Il presente documento (il “Documento”) è stato redatto da Banca Mediolanum S.p.A. - Direzione Investment Banking (“BM”) sulla base di informazioni pubblicamente disponibili.*

*Ne consegue che BM non assume, così come ad essa non potrà essere imputata, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in ordine al Documento nel suo complesso ed ai dati, alle dichiarazioni ed alle affermazioni ivi contenute e per le quali BM non ha condotto alcuna autonoma procedura di verifica. BM pertanto non fornisce alcuna garanzia, implicita o esplicita, né ogni dichiarazione espressa nel Documento può essere intesa come una garanzia, implicita o esplicita, in merito alla veridicità e/o accuratezza e/o completezza delle informazioni ottenute ed ivi contenute ed alla attendibilità delle eventuali proiezioni riportate nel Documento.*

*Le analisi valutative riportate nel Documento devono essere considerate una pura indicazione di massima, tali valori si potrebbero discostare anche sensibilmente dalle effettive condizioni di mercato al momento di un’eventuale futura operazione straordinaria.*

*Il Documento non può essere utilizzato per altri scopi oltre a quello per il quale è stato predisposto, in quanto l’uso da parte di terzi che non conoscano e condividano la finalità dello stesso, i dati di base, la metodologia utilizzata nonché i presupposti, potrebbe indurre a considerazioni non corrette.*

*Il Documento deve essere letto in tutta la sua interezza; dello stesso non possono essere fatte riproduzioni né stralci né ad esso o parti di esso può essere fatto riferimento senza la preventiva autorizzazione scritta di BM. BM non si assume responsabilità alcuna per l’eventuale utilizzo scorretto del Documento o di parte di esso; qualsiasi uso differente sarà a rischio del destinatario.*

*I soggetti che entreranno in possesso del Documento sono legati da vincolo di confidenzialità e pertanto il suo contenuto è da considerarsi a titolo strettamente riservato e confidenziale e non potrà essere divulgato a terzi, integralmente o parzialmente, senza il preventivo consenso di BM.*

*Il presente Documento non intende fornire alcuna forma di parere in materia legale, tributaria o amministrativa. In relazione a tali materie il destinatario del presente Documento dovrà rivolgersi a propri consulenti di fiducia.*